

## DECISIONE N. 3/74 DEL COMITATO MISTO

del 31 ottobre 1974

che completa e modifica gli elenchi A e B allegati al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa (in appresso denominato protocollo n. 3), in particolare l'articolo 28,

considerando che dall'esperienza acquisita dall'entrata in vigore dell'accordo risulta che le regole d'origine previste per taluni prodotti nel protocollo n. 3 devono essere adattate per tener conto dell'evoluzione tanto delle tecniche di fabbricazione di tali prodotti quanto delle condizioni economiche internazionali connesse con gli scambi di tali prodotti;

considerando che è pertanto necessario completare e modificare alcune di tali regole,

DECIDE:

*Articolo 1*

1. L'elenco A allegato al protocollo n. 3 è completato mediante l'inserimento, in un punto determinato dall'ordine numerico delle voci della tariffa doganale, delle regole figuranti nell'allegato I della presente decisione.

2. Nell'elenco A allegato al protocollo n. 3 le regole relative alle voci 50.04, 50.05, 50.06, 50.07, 54.03, sono sostituite dalle regole figuranti nell'allegato II della presente decisione.

3. Nell'elenco A allegato al protocollo n. 3, i testi della quarta colonna relativi alle voci 78.02, 78.03,

78.04, 78.05 e 78.06 sono accompagnati da una nota (1) in calce alla pagina, redatta come segue:

«(1) Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di «prodotti originari» rispettando le condizioni di cui all'elenco B».

*Articolo 2*

1. L'elenco B allegato al protocollo n. 3 è completato mediante l'inserimento, in un punto determinato dall'ordine numerico delle voci della tariffa doganale, delle regole figuranti nell'allegato III della presente decisione.

2. Nell'elenco B allegato al protocollo n. 3, le regole relative ai capitoli 38 e 39 ed alla voce ex 70.13 sono sostituite dalle regole figuranti nell'allegato IV della presente decisione.

3. La regola che si trova all'inizio della terza colonna dell'elenco B allegato al protocollo n. 3 è redatta come segue:

«L'incorporazione dei prodotti, parti e pezzi staccate «non originari» nelle caldaie, macchine, apparecchi, ecc. dei capitoli da 84 a 92, nelle caldaie e radiatori di cui alla voce 73.37, nonché nei prodotti delle voci 97.07 e 98.03, non ha l'effetto di far perdere il carattere di «prodotti originari» ai suddetti prodotti, a condizione che il valore di questi ultimi, parti e pezzi non superi il 5 % del valore del prodotto finito».

Fatto a Bruxelles, addì 31 ottobre 1974.

*Per il Comitato misto**Il Presidente*

R. de KERGORLAY

## ALLEGATO I

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Designazione		
ex 59.02 <sup>(1)</sup>	Feltri all'ago anche impregnati o spalmati		Ottenuti a partire sia da fibre naturali sia da prodotti chimici o da paste tessili; ottenuti a partire da fibre o da fasci continui di polipropilene i cui filamenti hanno un titolo inferiore a 8 denari e il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito
ex 61.01 ex 61.02 ex 61.10	Attrezzature antiincendio in tessuti ricoperti da un foglio di poliestere alluminizzato		Ottenuti a partire da tessuti non spalmati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>

## ALLEGATO II

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di «prodotti originari»	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Designazione		
50.04 <sup>(1)</sup>	Filati di seta non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da prodotti diversi da quelli della voce 50.04
50.05 <sup>(1)</sup>	Filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire dai prodotti della voce 50.03
50.06 <sup>(1)</sup>	Filati di roccadino o pettenuzzo di seta, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da prodotti della voce 50.03
50.07 <sup>(1)</sup>	Filati di seta, di borra di seta (schappe) e di roccadino o pettenuzzo di seta, preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da prodotti delle voci dal 50.01 al 50.03
54.03 <sup>(1)</sup>	Filati di lino o di ramié, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da prodotti della voce 54.01 non cardati né pettinati o a partire da prodotti della voce 54.02

## ALLEGATO III

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Designazione	
ex 38.07	Essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, depurata	Depurazione che comporta la distillazione o la raffinazione di essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, greggia
ex 39.02	Pellicole di ionomeri	Ottenute a partire da un sale parziale di termoplastica che è un copolimero d'etilene e dall'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e di sodio
ex 50.03	Cascami di seta, borra, roccadino, pettenuzzo e residui della cardatura, cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura
ex 59.14	Reticelle ad incandescenza	Fabbricazione a partire da tessuti tubolari a maglia
ex 75.01	Nichelio greggio escluse le leghe di nichelio	Raffinazione mediante elettrolisi, mediante fusione o mediante procedimento chimico degli avanzi e dei rottami
ex 76.01	Alluminio greggio	Fabbricazione mediante trattamento termico o elettrolitico di alluminio non in lega, di avanzi e rottami
ex 78.01	Piombo raffinato	Fabbricazione mediante raffinazione termica di piombo d'opera
ex 83.06	Oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni, escluse le statuette	Lavorazione o trasformazione nelle quali sono utilizzati prodotti non originari il cui valore non supera il 30% del valore del prodotto finito
85.14	Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza	Lavorazione, trasformazione o montaggio nei quali sono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati «non originari» il cui valore non eccede il 40% del valore del prodotto finito ed a condizione che almeno il 50% del valore dei prodotti, parti e pezzi utilizzati siano «prodotti originari» <sup>(1)</sup>
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radio-telegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e ricevitori per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi ricevitori combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) ed apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorevelazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali sono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati «non originari» il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito ed a condizione che almeno il 50% del valore dei prodotti, parti e pezzi utilizzati siano «prodotti originari» <sup>(1)</sup>
ex 94.01	Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce 94.02) di metalli comuni	Lavorazione, trasformazione, montaggio per i quali sono utilizzati tessuti di cotone non riempiti di un peso massimo di 300 g/m <sup>2</sup> in forme pronte per l'uso, il cui valore non supera il 25% del valore del prodotto finito <sup>(2)</sup>
ex 94.03	Altri mobili, di metalli comuni	Lavorazione, trasformazione, montaggio per i quali vengono utilizzati tessuti di cotone non riempiti di un peso massimo di 300 g/m <sup>2</sup> in forme pronte per l'uso il cui valore non supera il 25% del valore del prodotto finito <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> L'applicazione di questa disposizione non può permettere di superare la proporzione del 3% di transistori non originari prevista nell'elenco A per la stessa voce tariffaria.

<sup>(2)</sup> Tale norma non si applica quando è applicata la norma generale del cambiamento di voce tariffaria per le altre parti o pezzi staccati non originari che entrano nella composizione del prodotto finito.

## ALLEGATO IV

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di «prodotti originari»
Voce della tariffa doganale	Designazione	
ex Capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi il tallol raffinato (ex 38.05) e l'essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, depurata (ex 38.07)	Lavorazione o trasformazione per le quali vengono utilizzati prodotti non originari il cui valore non supera il 20% del valore del prodotto finito
ex Capitolo 39	Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze, escluse le pellicole di ionomeri (ex 39.02)	Lavorazione o trasformazione per le quali vengono utilizzati prodotti non originari il cui valore non supera il 20% del valore del prodotto finito
70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce 70.19	Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito o decorazione eseguita completamente a mano, ad esclusione della stampa serigrafica, di oggetti di vetro soffiato a bocca, il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito